

Pubblicato il 15/02/2018

N. 00171/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01328/2017 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex artt. 116 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2017, proposto da:

..., rappresentato e difeso da sé medesimo, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278, in assenza di comunicazione di PEC personale;

contro

Accademia delle Belle Arti di Venezia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distret. Dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;

Per l'annullamento del diniego di accesso di cui alla nota del 9 ottobre 2017 e per la dichiarazione e l'accertamento dell'illegittimità del diniego espresso sull'istanza di accesso civico

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Accademia delle Belle Arti di Venezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 il dott. Maurizio Nicolosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1) Con atto ritualmente notificato e depositato il nominato ricorrente ha proposto azione ai sensi dell'art. 116 c.p.a. avverso la nota in epigrafe indicata che ha respinto l'istanza del 14.9.2017 con la quale il medesimo chiedeva all'Accademia di Belle Arti di Venezia l'accesso civico a una serie di atti non meglio specificati negli estremi (ordini del giorno, verbali delibere dei vari organi collegiali) dal 2014 ad oggi.

L'Amministrazione ha respinto l'istanza affermando che alcuna norma de dc. lgs. n. 33 del 14.3.2013 impone la pubblicazione della predetta documentazione in forma integrale nella sezione Amministrazione trasparente.

Il ricorrente deduce nel ricorso la violazione del precitato decreto legislativo e degli obblighi di trasparenza, come pure la violazione del diritto di ogni docente di conoscere il contenuto di atti degli organi collegiali di cui fa parte e degli atti deliberativi che regolano l'andamento didattico e lavorativo; nonché di conoscere gli atti degli organismi direttivi, sussistendo l'interesse attuale e diretto a conoscere gli strumenti di lavoro e di programmazione didattica del docente e del lavoratore dell'Istituzione anche per le finalità di pubblico interesse che costituisce valore di principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza.

Si è costituita l'Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

2) Il Collegio osserva preliminarmente che l'accesso civico previsto e regolato dal dec. lgv. 33 del 2013, come modificato dal dec. lgv.n. 97 del 2016, non sia un istituto giuridico che riconduce a se e assorbe ogni regolamentazione in materia di accesso agli atti a superamento anche dalla disciplina normativa dettata dalla legge 241 del 1990, essendo diversa la *ratio* e le finalità delle due normative. Quella dettata dalla legge 241 del 1990 prevede e regola l'accesso agli atti amministrativi da parte di soggetti che abbiano un interesse personale e diretto alla conoscenza di atti in possesso di un'amministrazione pubblica al fine di meglio tutelare la loro personale posizione soggettiva. Si tratta di atti che normalmente attengono all'istruttoria procedimentale o anche a provvedimenti conclusivi della stessa, i quali in qualche modo interessano il soggetto che intenda acquisirli e la cui conoscenza possa essere utile allo stesso e che per questo l'interessato deve motivare la propria richiesta. Per tale accesso valgono i casi di esclusione previsti dall'art. 24 della legge 241 del 1990 e fra questi vi è la tutela della riservatezza.

L'istituto dell'accesso civico risponde, invece, a esigenze diverse, delineate chiaramente dall'art. 1 del dec. lgv n. 33 del 2013 laddove richiama i principi di trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Il riferimento ai cittadini e all'utilizzo delle risorse pubbliche evidenzia la diversa caratterizzazione dell'interesse generale, e per questo non soggetto ad alcuna formalità motivazionale, rispetto a quello personale. Ciò è meglio chiarito dal riferimento all'obbligo della pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni stesse con particolare riferimento alle risorse pubbliche (art. 4 bis). In tale specifica *ratio* e connotazione vanno letti i casi di esclusione regolati dall'art. 5 bis nel quale, non a caso al 1° comma, si fa riferimento, come limiti all'accesso civico, esclusivamente agli interessi pubblici

specificamente indicati e quelli a tutela di peculiari interessi privati che il comma 2° individua e tra questi la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina vigente in materia e che il comma 3° ribadisce con riferimento all'art. 24 della legge 241 del 1990, a conferma di quanto prima detto sulla netta distinzione esistente fra l'accesso civico e l'"ordinario" accesso agli atti amministrativi.

In sostanza, l'accesso civico non può essere utilizzato per superare, in particolare in materia di interessi personali e dei principi della riservatezza, i limiti imposti dalla legge 241 del 1990.

Tale preliminarmente osservato, Il Collegio rileva che il ricorrente, che si qualifica docente di ruolo di scenografia dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, ha promosso azione di accesso lamentando che l'Amministrazione abbia illegittimamente rifiutato nella Sezione di Amministrazione trasparente della stessa Istituzione la pubblicazione degli atti sui quali intende esercitare l'accesso civico generalizzato.

L'Amministrazione ha motivato il suo provvedimento di diniego affermando che alcuna norma del dc. lgs. n. 33 del 14.03.2013 impone la pubblicazione della predetta documentazione in forma integrale nella sezione "Amministrazione Trasparente". Ha altresì affermato che, peraltro, la pubblicazione della documentazione incontra i limiti di riservatezza previsti dallo stesso dc. lgs n. 33 del 2013 nonché da altre norme di legge con il quale detto decreto legislativo va necessariamente coordinato.

I limiti di riservatezza ai quali accenna l'Amministrazione sono quelli dettati dall'art. 5 bis del medesimo decreto.

Gli atti che il ricorrente ha richiesto fossero interamente pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente sono individuati nell'istanza di accesso nella loro tipologia ma non negli estremi, salvo il riferimento all'anno e ciò evidenzia un elemento di incoerenza nell'iniziativa del ricorrente che sembra essere approdato alla richiesta di accesso civico per una categoria di atti che, in rapporto alla qualità dichiarata di professore dell'Istituzione, sembra in effetti essere una normale richiesta di accesso agli atti amministrativi ex lege 241 del 1990 come dipendente dell'Accademia e come conferma l'istanza di accesso del 12 settembre 2017 e il ricorso proposto alla Commissione per l'accesso agli ai documenti amministrativi del 6 novembre 2017, nel quale, dopo avere richiamato, nelle premesse, l'istanza del settembre 2017 si imposta il gravame esclusivamente in riferimento al decreto legislativo n. 33 del 2013.

Tale essendo la situazione, il ricorso proposto non può che essere respinto per la genericità e il carattere esplorativo della domanda rivolta che non può, anche nell'ambito dell'accesso civico, estendersi ad atti per i quali non solo non vi è obbligo di pubblicazione, ma che non rientrano fra quelli che rispondono alla tipologia di determinazioni indicate dal dc.lgs. n. 33 del 2013 come sopra indicati in base ai principi esposti dalla legge stessa. Ciò vale sia per le delibere del consiglio di amministrazione, contenendo esse una varietà di determinazioni a contenuto diversificato che può anche riguardare situazioni rientranti nelle ipotesi di esclusione indicati dall'art. 5 bis, sia a maggior ragione per gli ordini del giorno, i verbali e le delibere del consiglio accademico e del consiglio di scuola di scenografia, che riguardano prevalentemente atti interni all'istituzione afferenti l'attività organizzativa dei corsi e didattica che possono interessare il ricorrente non come cittadino, ma come docente della stessa Accademia.

A maggior ragione l'istanza appare infondata anche a volerla collocare nell'ambito dell'accesso documentale regolato dalla legge 241 del 1990 e ciò sia per la carenza di una motivazione che evidenzi l'interesse personale e diretto alla conoscenza del contenuto di tutti gli ordini del giorno, di

tutti i verbali e di tutte le delibere assunte dagli organi collegiali di cui sopra da una certa data in poi che manifesta all'evidenza non solo il carattere esplorativo della domanda, ma la reale volontà di un controllo generalizzato che lo stesso art. 24 della legge 241 del 1990 non consente.

In conclusione, il ricorso va respinto con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente, Estensore

Pietro De Berardinis, Consigliere

Nicola Fenicia, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

Maurizio Nicolosi

**IL SEGRETARIO**